



COMUNE DI LEVANTO

Provincia della SPEZIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI O DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA'

ART. 1 – Premesse

1. Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Levanto, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.
3. Per le finalità di cui sopra istituisce il Registro dei Testamenti biologici.

ART. 2 – Testamento biologico

1. Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: *dichiarazione anticipata di trattamento o testamento di vita*) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di gravi malattie, lesioni cerebrali, patologie invalidanti che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che lo redige o **Dichiarante**, nomina un **Fiduciario** che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
3. Il Fiduciario, che può non risiedere nel Comune di Levanto, in caso di necessità, potrà ritirare la busta contenente il Testamento biologico.

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il testamento biologico.

1. Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente Regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Levanto, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
2. In caso di soggetto sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire, il Testamento biologico potrà essere depositato, nelle forme regolamentari, da soggetto munito di titolo idoneo (procura o provvedimento giudiziale)
3. Il diritto si estende a tutti i cittadini maggiorenni residenti che per motivi di salute siano ricoverati presso strutture sociosanitarie e di conseguenza costretti a trasferire la propria residenza presso la struttura ospitante.

ART. 4 – Registro dei Testamenti Biologici: natura e scopo.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità relative alla istituzione, alla tenuta ed all'utilizzo del Registro dei Testamenti biologici; definisce inoltre le procedure necessarie per la registrazione dei Testamenti biologici per la loro conservazione e per garantire la

loro effettiva disponibilità di utilizzo al momento dell'insorgere delle relative condizioni di applicabilità.

2. Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente articolo 3 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione di tutti i soggetti suddetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento.

3. Alla cancellazione anagrafica per cambio di residenza conseguirà automaticamente la eliminazione dal Registro del Testamento Biologico. Trascorsi due anni dalla eliminazione dal Registro senza che il Dichiarante o i delegati da lui designati (Fiduciari) si presentino a ritirare la busta contenente il Testamento biologico la stessa sarà distrutta a cura del funzionario incaricato della tenuta del Registro

4. La comunicazione dell'avvenuto decesso del dichiarante comporterà la cancellazione dal registro e la contestuale distruzione della busta contenente il Testamento biologico.

5. Dell'avvenuta distruzione della busta contenente il Testamento biologico verrà redatto apposito verbale, da allegare al registro.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

1. Il Registro gestisce la banca dati dei Dichiaranti e dei Fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo annuale ad ogni singola pratica.

2. Il Registro verrà aggiornato annualmente verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.

3. Il Registro resterà depositato presso l'Ufficio di Stato Civile.

4. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del *testamento biologico*.

5. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del *testamento biologico* che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

1. Il Testamento Biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma.

2. Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il Dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.

3. La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.
4. Il Dichiarante si presenterà nell'apposito Ufficio con la busta sigillata unitamente al o ai Fiduciari (massimo 2).
5. La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei Testamenti biologici debitamente predisposto.
6. All'atto della consegna della busta il Dichiarante sottoscriverà una dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina del Fiduciario (allegato A).
7. Il Fiduciario sottoscriverà, altresì, dichiarazione di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 con modulo già predisposto nel quale dichiarerà di essere il Fiduciario del soggetto che consegna il testamento biologico e l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento (allegato B).
8. Alle dichiarazioni di atto notorio viene assegnato lo stesso numero della busta chiusa; le stesse dichiarazioni vengono spillate esternamente alla busta medesima.
9. Al Dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna.
10. Attraverso successiva dichiarazione di ritiro del *Testamento biologico* da parte del beneficiario oppure Dichiarazione di revoca del *testamento biologico* e sostituzione con altro *testamento biologico o di sostituzione del fiduciario* da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

ART. 7 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

1. Il Registro dei Testamenti biologici non è pubblico.
2. L'accesso al Registro e, conseguentemente, alla documentazione collegata, è consentito al Dichiarante e al/ai Fiduciario/i
3. La richiesta di accesso al Registro sarà esente da qualsiasi onere economico, fiscale e contributivo per il richiedente.

ART. 8 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al compimento del periodo di deposito previsto dall'art. 7 dello Statuto Comunale.
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione obbligatoria qualora una disposizione di legge provvederà a regolamentare diversamente la materia.